

N. R.G. 49-1/2024 PU



TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI

SEZIONE SECONDA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice Francesca Fiorentini,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **49-1/2024 PU** promosso da:

MARIO VALENTINO MARONGIU

Rappresentato e difeso dall'avv. Ludovica Stagi e dall'avv. Silvia Armati

RICORRENTE

Letto il ricorso presentato in data 11.7.2024 da MARIO VALENTINO MARONGIU, con il quale è stato proposto un Piano di Ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. del d.lgs. n. 14/2019 e ss. modifiche (Codice della Crisi e dell'Insolvenza – CCI);

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine dei Commercialisti di Sassari, Dott. Antonio Nieddu, allegata all'atto introduttivo;

dato atto che la proposta di piano è stata corredata dalla documentazione indicata all'art. 67, II comma, CCI;

rilevato che la relazione dell'OCC contiene le indicazioni di cui all'art. 68, II comma, CCII;

considerato che il ricorrente riveste la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI;

tenuto conto che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della relazione del Gestore della Crisi, si è in presenza di soggetto sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI;

dato atto che non risulta la ricorrenza di condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI;

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per disporre la comunicazione ai creditori della proposta e del piano con le modalità previste dall'art. 70, I comma, CCI, riservando all'esito la decisione in ordine all'omologa del piano (art. 70, VII comma, CCI);

tenuto conto che il ricorrente ha domandato di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari, nonché di disporre la sospensione delle procedure esecutive in essere (procedura esecutiva immobiliare RGE 60/2022 Tribunale di Sassari);

osservato che, su istanza del debitore, il giudice – con il decreto con il quale dispone la pubblicità del procedimento e la comunicazione ai creditori (art. 70, I comma, CCI) – può: 1) disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70, IV comma, prima parte); 2) disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio, fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati (art. 70, IV comma, seconda parte);

ritenuto che, come richiesto dal consumatore, al fine di preservare il proprio patrimonio a favore dei creditori secondo le previsioni del piano, ricorrano i presupposti per accogliere l'istanza di divieto di iniziare azioni cautelari ed esecutive e di sospensione delle procedure esecutive in corso e, correlativamente, per disporre a carico del ricorrente il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;

visto l'art. 70, I, II, III, IV, VI CCI;

DISPONE

1. il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente, la sospensione delle procedure esecutive in corso (esecuzione immobiliare RGE 60-2022 Tribunale Sassari) ed il divieto per lo stesso ricorrente di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;
2. che il ricorso contenente il piano e la proposta sia pubblicato sul sito web istituzionale del Tribunale www.tribunale.sassari.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;
3. che il ricorso contenente il piano e la proposta, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori, presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
4. che l'OCC comunichi ai creditori – unitamente alla documentazione indicata al punto precedente - un avviso contenente le seguenti indicazioni:
 - l'indirizzo pec dell'OCC al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
 - l'avvertimento che, ricevuta la documentazione di cui al punto che precede, i creditori dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata; in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
 - l'avvertimento che nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;
 - l'avvertimento che ciascun creditore può chiedere la revoca delle misure protettive ex art. 70, V comma, CCI in caso di atti in frode;
5. che l'OCC - entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte dei creditori (art. 70, comma III, CCI) - depositi: 1) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica; 2) le

eventuali osservazioni proposte dai creditori oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltro di osservazioni; 3) sentito il debitore, relazioni il giudice (replicando ad eventuali osservazioni dei creditori che non ritenga condivisibili) e proponga eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Si comunichi a parte ricorrente e all'OCC.

Sassari, 01/08/2024

Il Giudice

Francesca Fiorentini